



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2017/853/UE ("DIRETTIVA ARMI")

I. Introduzione

Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del D. Lgs. 104 del 10 agosto 2018 (il **"Decreto Armi"** o il **"Decreto"**), che recepisce la direttiva 2017/853/UE del 17 maggio 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale ha integrato e modificato la precedente direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (di seguito, la **"Direttiva Armi"** o, semplicemente, la **"Direttiva"**).

L'adozione della Direttiva Armi, ed ancor più il suo recepimento nell'ordinamento italiano, sono stati oggetto di un acceso dibattito. Infatti, da un lato, la Direttiva si prefigge lo scopo di armonizzare le legislazioni degli Stati Membri in materia di controllo sulla detenzione e l'acquisto di armi, cercando di mediare tra la necessità di garantire una certa libertà di circolazione all'interno del mercato unico per alcune armi da fuoco (nonché per le loro componenti essenziali) e quella di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie sulla sicurezza (in proposito, è bene ricordare che tra gli scopi della nuova normativa vi è anche quello di contrastare l'utilizzo delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici).

Dall'altro lato, l'adozione del Decreto Armi da parte del legislatore nazionale ha destato alcune polemiche, forse non evitabili data la complessità e la delicatezza della materia. In particolare, sono state oggetto di discussione alcune misure volte a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e dei detentori di armi, nonché il numero di armi sportive detenibili.

Di seguito, vengono brevemente analizzate le principali disposizioni della Direttiva e del Decreto Armi ed esposte alcune criticità giuridiche relative all'adozione di tali strumenti normativi. Saranno poi esaminati i motivi su cui si fonda il ricorso concernente la Direttiva proposto dinanzi alla Corte di giustizia dalla Repubblica ceca nella causa C-482/17.

II. Sintesi delle principali disposizioni della Direttiva Armi

La Direttiva Armi è stata adottata ai sensi dell'art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (**"TFUE"**), che impone l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria (in cui il Parlamento Europeo agisce come co-legislatore con un ruolo paritario rispetto al Consiglio) per l'adozione di misure relative all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno.

NEWSLETTER /NOVEMBRE 2018

Come esposto *infra*, l'utilizzo di tale base giuridica da parte del Legislatore comunitario è stato ampiamente criticato da coloro che vedono, nella nuova normativa, non già uno strumento al servizio del mercato interno ma, piuttosto, della lotta alla criminalità e al terrorismo. Ed è effettivamente in tal senso che sembrano porsi alcune tra le modifiche più significative poste in essere dalla nuova normativa al testo della precedente direttiva 91/477/CEE.

Ad esempio, al fine di aumentare il livello di controllo sulle transazioni aventi ad oggetto armi da fuoco, all'articolo 1 la Direttiva ha integrato la definizione di armaiolo - già presente nella direttiva 91/477/CEE come persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente, integralmente o parzialmente, nella fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione di armi da fuoco - estendendone la portata applicativa sia alle munizioni, sia alle componenti essenziali dell'arma [1]. Inoltre, la Direttiva Armi ha esteso alcuni obblighi degli armaioli anche agli intermediari [2] e disciplinato l'acquisizione e detenzione di armi da fuoco, incluse le armi da fuoco disattivate, anche da parte di musei e collezionisti.

Per rendere più semplice la tracciabilità delle armi da fuoco, il testo del nuovo art. 4 della direttiva 91/477/CEE impone non solo la registrazione, ma anche la marcatura delle armi da fuoco prodotte o importate nell'UE dopo il 14 settembre 2018. L'archivio centralizzato istituito in ogni Stato Membro consentirà la tracciabilità e l'identificazione delle armi da fuoco tramite la registrazione delle informazioni principali (tipo, marca, modello, numero di serie, nomi e indirizzi di fornitori, acquirenti e detentori, trasformazioni o modifiche, etc.).

Inoltre, il nuovo testo del successivo articolo 5 della direttiva 91/477/CEE aumenta i controlli cui sono sottoposti i titolari di autorizzazioni. Difatti, la versione precedente del testo già prevedeva che avessero diritto ad acquisire e detenere armi da fuoco coloro che disponessero di un valido motivo e a condizione di: (a) essere maggiori di 18 anni (tranne nel caso di pratica della caccia e del tiro sportivo); (b) non costituire (verosimilmente) un pericolo per sé stessi, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Sul punto, la nuova normativa integra le precedenti disposizioni, da un lato, introducendo alcune condizioni per l'utilizzo di armi a fini sportivi o di caccia da parte di minori e, dall'altro, precisando che la condanna per un reato doloso violento debba essere considerata indicativa di pericolo per la sicurezza. Inoltre, il secondo paragrafo dell'articolo 5 impone agli Stati Membri l'istituzione di un sistema di monitoraggio volto a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione, nonché la valutazione delle pertinenti informazioni mediche e psicologiche sui richiedenti. Ancora, il terzo paragrafo dell'articolo 5 prevede, salvo deroghe, che gli Stati Membri provvedano affinché l'autorizzazione ad acquisire e/o a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B (armi soggette ad autorizzazione) [3] sia revocata qualora il titolare risulti in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione che possano contenere più di 20 colpi; oppure (nel caso delle armi da fuoco lunghe) che possano contenere più di 10 colpi.

Per quanto concerne le armi proibite, il successivo articolo 6 continua a vietare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco e munizioni rientranti nella categoria A [4]. Vengono tuttavia disciplinate alcune deroghe specifiche. Ad esempio, gli Stati Membri potranno concedere autorizzazioni relative all'utilizzo di tali armi e munizioni per fini culturali, di ricerca e storici (si pensi, *inter alia*, ai musei). Gli stessi collezionisti potranno acquisire o detenere armi rientranti in tale categoria, ma le loro attività saranno monitorate ed essi dovranno dimostrare di aver adottato misure volte a far fronte ad eventuali rischi per la pubblica sicurezza, nonché tenere

NEWSLETTER /NOVEMBRE 2018

un registro accessibile alle autorità nazionali competenti. Inoltre, anche gli armaioli o intermediari potranno essere autorizzati ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella predetta categoria.

Lo stesso articolo prevede inoltre che gli Stati che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano le forze armate possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare l'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio trasformata in arma semiautomatica. Si tratta, in buona sostanza, di un'eccezione alla proibizione di armi di categoria A concepita per andare incontro alle esigenze di Stati in cui è diffusa la prassi di mantenere, per ragioni culturali e tradizionali, le armi utilizzate nell'ambito del servizio militare (in pratica, la Confederazione Elvetica che, pur non essendo uno Stato Membro dell'UE, ha recepito la Direttiva in quanto membro dello Spazio Schengen).

Alcune ulteriori precisazioni devono poi essere fatte per quanto concerne i tiratori sportivi. Questi ultimi possono essere autorizzati dagli Stati Membri ad acquisire e detenere armi da fuoco di cui ai punti 6 (in pratica, armi automatiche trasformate in armi semiautomatiche) e 7 (in pratica, semi-automatiche a percussione centrale) della categoria A [5], nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti, anche mediche e psicologiche, sul tiratore sportivo;
- (b) quest'ultimo dovrà provare di esercitarsi attivamente o partecipare a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro o da una federazione sportiva internazionale; e
- (c) l'organizzazione sportiva dovrà rilasciare un certificato che confermi:
 - i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi; e
 - ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per la disciplina in questione.

Sempre per quanto concerne i controlli sui titolari di autorizzazioni, l'art. 7 della direttiva 91/477/CEE viene modificato nel senso che l'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco debba essere periodicamente riesaminata a intervalli non superiori a cinque anni.

Inoltre, il nuovo paragrafo 4bis dell'art. 7 prevede che gli Stati Membri possano decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017 (cd. *grandfathering clause*). L'inserimento di tale disposizione è dovuto, appunto, al fatto che alcune armi da fuoco, in precedenza classificate tra quelle soggette ad autorizzazione, sono state ora inserite nella categoria delle armi proibite, il che ha comportato il sorgere di inevitabili criticità. Come si vedrà *infra*, anche tale norma è stata oggetto di una specifica contestazione da parte della Repubblica ceca ed è attualmente al vaglio della Corte di giustizia.

Infine, per quanto concerne la circolazione delle armi da fuoco all'interno dell'UE, si prevede che le autorità competenti degli Stati membri debbano scambiarsi, con mezzi elettronici, informazioni sulle autorizzazioni

rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate.

III. Criticità della Direttiva Armi

In data 9 agosto 2017 la Repubblica ceca (sostenuta anche dalla Polonia, intervenuta nel procedimento in qualità di terzo) ha proposto un ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'UE per annullamento della Direttiva, evidenziando una serie di problematiche relative al procedimento di adozione nonché al contenuto stesso della nuova normativa [6]. **In primo luogo, la Repubblica ceca sostiene che la Direttiva non avrebbe dovuto essere adottata ai sensi dell'articolo 114 TFUE**, in quanto l'obiettivo concreto che essa sostanzialmente perseguirebbe non è la rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno, bensì la prevenzione del crimine e del terrorismo. **In secondo luogo, la Repubblica ceca sostiene che la Direttiva violerebbe il principio di proporzionalità**, in quanto essa conterrebbe misure manifestamente sproporzionate, consistenti nel proibire determinati tipi di armi semiautomatiche (come illustrato sopra, alcune tipologie di armi in precedenza sottoposte a mera autorizzazione oggi rientrano nella categoria delle armi proibite), nell'inasprire la regolamentazione di determinate armi di pericolosità minima (si pensi alle armi disattivate) e nel sanzionare, infine, il possesso di determinati caricatori. **In terzo luogo, alcune norme relative alla categoria A ed alcune disposizioni che sanzionano il possesso di caricatori oltre una certa misura sarebbero del tutto prive di chiarezza** e non consentirebbero agli interessati di conoscere con esattezza i loro diritti e doveri. Inoltre, il precitato articolo 7, paragrafo 4*bis*, della direttiva 91/477/CEE (ossia la c.d. *grandfathering clause*) finirebbe con l'imporre agli Stati Membri l'adozione di norme interne aventi effetto retroattivo. **Infine, la Direttiva violerebbe il principio di non discriminazione**, in quanto il precitato nuovo articolo 5 della direttiva 91/477/CEE favorirebbe, come illustrato in precedenza, il sistema svizzero di conservazione delle armi usate durante il servizio militare.

Con separato ricorso la Repubblica ceca aveva chiesto anche la sospensione degli effetti della Direttiva fino al pronunciamento della Corte di giustizia sul ricorso principale. Tuttavia tale ricorso è stato rigettato dalla Corte (in persona del proprio Vice-Presidente), a motivo che la Repubblica ceca non avrebbe dimostrato a sufficienza la sussistenza del requisito dell'urgenza (fondando le proprie argomentazioni essenzialmente sulla pretesa illegalità della Direttiva) e che la sussistenza di oneri amministrativi e finanziari di recepimento (con particolare riferimento alla registrazione e marcatura di determinate tipologie di armi, ad esempio le armi antiche) anche ove consistenti, non può costituire di per sé un pregiudizio grave ed irreparabile.

Alcuni degli argomenti sollevati nel giudizio principale dalla Repubblica ceca sembrano non privi di fondamento, in particolare alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia. Sul punto, si osserva che il 6 luglio 1998 il Parlamento europeo ed il Consiglio, fondandosi sul testo dell'art. 114 TFUE (allora si trattava dell'articolo 95 TCE), avevano adottato una **direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni interne degli Stati membri in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco** (la "**Direttiva Tabacco**"). Tale testo normativo, che stabiliva un **divieto generale di pubblicità**, era stato asseritamente adottato al fine di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti da inconvenienti nella circolazione dei prodotti e nella libera prestazione dei

servizi, nonché di eliminare le eventuali distorsioni della concorrenza create dalle divergenze tra le regolamentazioni nazionali esistenti in materia.

La Repubblica Federale di Germania ed alcuni fabbricanti di tabacco avevano proposto un ricorso innanzi alla Corte di giustizia per l'annullamento della Direttiva Tabacco, facendo valere che, in realtà, essa fosse una misura destinata alla tutela della sanità pubblica. La Corte di giustizia ha accolto tale ricorso e annullato detta direttiva, in quanto il legislatore comunitario non era competente ad adottarla in base alle disposizioni di cui all'articolo 114 TFUE [7]. Sul punto, la Corte ha ricordato, *inter alia*, che per poter utilizzare tale base giuridica, le misure contenute nella direttiva avrebbero dovuto avere effettivamente per oggetto il miglioramento della libera circolazione dei servizi, delle merci e in generale del mercato interno. **Al contrario, la Corte ha rilevato che il divieto generale imposto dalla Direttiva Tabacco non contribuiva affatto a facilitare gli scambi dei prodotti interessati** e che la direttiva non garantiva la libera circolazione dei prodotti conformi alle sue disposizioni.

IV. Breve sunto delle principali disposizioni del Decreto Armi

Con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, entrato in vigore il 14 settembre scorso, il Legislatore nazionale ha recepito la normativa comunitaria, modificando il precedente D. Lgs. 527 del 30 dicembre 1992, che ha costituito per oltre 25 anni la normativa nazionale di riferimento sull'acquisizione e detenzione di armi.

Il Decreto Armi modifica, altresì, il regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, "TULPS"), la legge 18 giugno 1969 n. 323 (sul rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo) e la legge 18 aprile 1975 n. 110 (recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Le modifiche al precitato D.lgs. 527/1992 riguardano il recepimento delle definizioni relative alle armi da fuoco e alle loro parti, alle armi da fuoco camuffate ed alle munizioni, alle professioni di armaiolo e intermediario, etc. Quanto alle modifiche al TULPS, il Decreto Armi precisa, *inter alia*, che la denuncia della detenzione di armi o parte di esse (inclusi i caricatori in grado di contenere più di 10 colpi per le armi lunghe e 20 per le armi corte) alle forze di pubblica sicurezza o all'Arma dei Carabinieri può essere effettuata anche online tramite PEC.

Infine, con le modifiche apportate alla l. 323/1969, la durata del periodo di validità delle licenze viene ridotta, passando da 6 a 5 anni. Invece, le modifiche alla l. 110/1975 recepiscono le norme sul numero di munizioni che possono essere contenute in un caricatore, le quali aumentano da 5 a 10 per le armi lunghe e da 15 a 20 per le armi corte.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del TULPS (fabbricazione, esportazione, commercio etc.) è consentita nel numero di 12 (invece che 6, come in precedenza) per le armi di uso sportivo. Quest'ultima è una delle disposizioni più discusse in quanto la Direttiva Armi ha previsto che alcuni tipi di armi appartenenti alla categoria A possano essere utilizzate dai tiratori sportivi e che, per essere considerati tali, basterebbe l'affiliazione ad un'associazione sportiva ufficiale; per tale ragione, da parte di alcuni si è paventata una diffusione non sufficientemente controllata di armi da fuoco proibite.

Con riferimento ai collezionisti, si segnala che i titolari di apposita licenza avranno la facoltà di trasportare le proprie armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati al fine di verificare il corretto funzionamento delle medesime. Sul punto, si osserva tuttavia che tali verifiche non possono avere luogo con cadenza superiore a sei mesi e che il numero massimo di colpi sparabili è limitato a 62.

NEWSLETTER /NOVEMBRE 2018

Inoltre, vengono recepite le norme comunitarie relative alla tracciabilità delle armi e consentita la possibilità di acquistare armi comuni da sparo per corrispondenza o tramite contratti a distanza. In particolare, si prescrive che il ritiro dell'arma acquistata a distanza o per corrispondenza deve avvenire presso un armiere o comunque un soggetto autorizzato, previa comunicazione da parte del venditore all'ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario dell'arma.

In ultimo, allo scopo di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati Membri, viene istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

Come anticipato in introduzione, il Decreto è stato oggetto di alcune osservazioni critiche in quanto la nuova normativa avrebbe diminuito, anziché incrementato, le garanzie relative al controllo sulle armi da fuoco.

In particolare, si è sostenuto che il Legislatore avrebbe potuto incrementare i livelli di tutela previsti dalla Direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla Direttiva Armi, in quanto essa prevede espressamente che uno Stato Membro possa mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie, salvo doverle notificare alla Commissione.

In proposito, tuttavia, si rileva che la legge 24 dicembre 2012 n. 234 dispone che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa comunitaria che deve essere trasposta nell'ordinamento interno [8]. Pertanto, il Legislatore nazionale non avrebbe potuto incrementare i livelli di tutela previsti dalla normativa comunitaria senza porsi in contrasto con la predetta disposizione.

V. Conclusione

Costituisce senz'altro una circostanza singolare e degna di nota il fatto che, da un lato, la Direttiva Armi sia stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia a motivo che essa avrebbe a oggetto principalmente la sicurezza e la lotta al terrorismo (anziché la regolamentazione della libera circolazione delle armi) e, dall'altro lato, che le norme di recepimento della Direttiva in Italia siano state criticate in quanto determinano un aumento delle armi da fuoco e delle munizioni che è possibile acquistare e detenere, perlomeno da parte dei titolari di licenze sportive.

Si tratta della riprova che l'armonizzazione della normativa relativa ad alcuni settori sensibili costituisce ancora un esercizio complesso e difficile per il Legislatore comunitario, a causa delle plurime sensibilità che pervadono cultura e tradizioni degli Stati Membri dell'UE. Non è questo soltanto il caso delle armi da fuoco. Si pensi anche all'armonizzazione fiscale, ad un sistema di *welfare* comune, agli sforzi che sono stati compiuti per giungere all'unione bancaria.

È inevitabile che l'adozione di una normativa comune comporti una necessaria opera di mediazione e la ricerca di compromessi. In proposito, le nuove disposizioni sulla marcatura e sulla tracciabilità delle armi da fuoco,

così come quelle relative al monitoraggio e alle verifiche sulle licenze, vanno senz'altro nella direzione di garantire maggiore sicurezza e controllo sulle medesime.

Allo stesso modo, seppure alcune disposizioni del Decreto Armi determinino effettivamente un incremento delle armi e delle munizioni a disposizione dei tiratori sportivi, la disciplina nazionale in tema di acquisizione e detenzione di armi non viene modificata in modo tale da costituire una più radicale liberalizzazione del settore (che sarebbe stata contraria agli obiettivi stessi della Direttiva).

Avv. Prof. Claudio Biscaretti di Ruffia

Avv. Pietro Missanelli

Note

[1] Per componenti essenziali dell'arma si intendono la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (*upper receiver e lower receiver*), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.

[2] Gli intermediari vengono definiti come qualsiasi persona fisica diversa dall'armaiolo che eserciti un'attività professionale consistente, integralmente o in parte, (a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni; (b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro o tra quest'ultimo e un altro Stato Membro o un Paese terzo.

[3] Si tratta delle armi soggette ad autorizzazione (ad esempio, armi da fuoco corte a ripetizione, etc.).

[4] Si tratta delle cosiddette armi proibite (ad esempio, dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo, armi da fuoco automatiche, munizioni a pallottole perforanti esplosive o incendiarie, etc.).

[5] Per completezza, si riporta il testo dei punti delle armi da fuoco indicate ai punti 6 e 7 della categoria A. A6: armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis; A7: ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale: (a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se (i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o (ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito; (b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se (i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o (ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

[6] Ricorso della Repubblica ceca c. Parlamento e Consiglio, C-482/17, proposto il 9 agosto 2017 e pubblicato, in forma di sintesi dei motivi di ricorso, in *G.U.* C 357 del 23.10.2017, p. 4-5.

[7] Sentenza della Corte del 5 ottobre del 2000, *Repubblica Federale di Germania c. Parlamento Europeo e Consiglio*, C-376/98, EU:C:2000:544.

[8] V. art. 32, comma 1, lett. c) della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (rubricato "*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*") il quale a sua volta rinvia all'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Le predette norme indicano, tra i livelli

NEWSLETTER /NOVEMBRE 2018

di regolazione superiori a quelli minimi, ad esempio quelli aventi a oggetto l'introduzione o il mantenimento di obblighi non strettamente necessari, l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione della normativa, oppure l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi. Il superamento del livello minimo di regolazione è previsto solo in circostanze eccezionali.

Per eventuali domande ed approfondimenti rivolgersi a:

Avv. Prof. Claudio Biscaretti di Ruffia

claudio.biscaretti@santalex.com

tel. + 39 02 771971

Milano, 06/11/2018